

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma

Ricorso

Per conto e nell'interesse del **comune di Acquapendente, Vt.**, (c.f. 00080450562), con sede in piazza G. Fabrizio n. 17, in persona dell'On.^{le} Sindaco e Legale rappresentante p.t., Alberto Bambini, nato ad Acquapendente (Vt), il 24.09.1969, (c.f. BMBLRT69P24A040Q); del **comune di Allerona, Tr**, (c.f. 81001450550), con sede in Piazza A. Lupi n. 2, in persona dell'On.le Sindaco e Legale rappresentante p.t., Sauro Basili, nato ad Allerona il 06.01.1955, (c.f. BSLSRA55A06A207A); del **comune di Bolsena, Vt**, con sede in Largo la Salle 3 (c.f.00119080562), in persona dell'On.^{le} Sindaco e Legale rappresentante p.t., Paolo Equitani, nato a Bolsena il 05.01.1948 (c.f. QTNPLA48A05A949L); del **comune di Castel Giorgio, Tr**, (c.f. 81001430552), con sede in Piazza Municipio n. 1, in persona dell'On.^{le} Sindaco e Legale rappresentante p.t., Andrea Garbini, nato a Orvieto (Tr) il 29.11.1962, (c.f. GRBNDR62529G48U); del **comune di Grotte di Castro, Vt.**, (c.f. 80012170561), con sede in piazza G. Marconi n. 6, in persona del Sindaco e Legale rappresentante p.t., Pietro Camilli, nato a Roma, il 08.11.1950, (c.f. CMLPTR50S08H501B); del **comune di Montefiascone, Vt**, (c.f. 00088870563), con sede in Largo del Plebiscito n. 1, in persona del Sindaco e Legale rappresentante p.t., Luciano Cimarello, nato a Montefiascone (Vt) il 21.07.1960, (c.f. CMRLCN60L21F499P); del **comune di Castel Viscardo, Tr**, (c.f. 81001330554), con sede in piazza IV Novembre n. 10, in persona dell'On.^{le} Sindaco e Legale rappresentante p.t., Daniele Longaroni, nato ad Orvieto, il 18.08.1972 (c.f. LNGDNL72M18G148W); del **comune di Orvieto, Tr**,

(c.f. 81001510551), con sede alla via Garibaldi n. 8, in persona dell'On.^{le} Sindaco e Legale rappresentante p.t., Giuseppe Germani nato ad Orvieto il 19.03.1964 (c.f. GRMGPP64C19G148T); della **Provincia di Viterbo**, (c.f. 80005570561), con sede in Viterbo, Via Saffi, 49, in persona del suo Presidente e Legale rappresentante p.t., Mauro Mazzola, nato a Tarquinia (Vt) il 01.10.1955, (c.f. MZZMRA55R01D024X), tutti rappresentati e difesi, giuste le rispettive procure su foglio separato, materialmente congiunto, ai sensi 83 co. 3 cpc, dall'**avvocato Nicoletta Tradardi** (TRDNLT72T57H501T), con Studio in Roma, alla via Antonio Bertoloni nn. 44 – 46 (cap 00197) presso la quale eleggono domicilio. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Segreteria al numero di fax dell'avv. Nicoletta Tradardi 06.8082008 ed all'indirizzo Pec nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org;

- Ricorrenti -

Contro

- **Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona dell'On.le Ministro – Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, cap. 00186 Roma;
- **Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**, in persona dell'On.le Ministro – Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, cap. 00186 Roma;
- **Il Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona dell'On.le Ministro
 - Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, cap. 00186 Roma;

- - Resistenti -

- **Regione Lazio**, in persona dell'on.le Presidente e Legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede della Regione, in Roma, alla via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, cap 00145 Roma;

- **Regione Umbria**, in persona dell'on.le Presidente e Legale rappresentante p.t., domiciliato per la Carica presso la sede, al Corso Vannucci n. 96, 06121 Perugia;

nonché nei confronti de

- **Itw & Lkw Geotermia Italia spa**, in persona del Legale Rappresentante p.t., presso la sede legale, in Torino, Piazza dello Statuto n. 16, cap. 10122.

- Controinteressato -

Per l'annullamento e/o la riforma

- Del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 0000059 del 03.04.2015, emesso dall'On.le Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con l'On.le Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, pubblicato per estratto nella G.U. del 21.04.2015, p. II n. 46, relativo al progetto Impianto pilota Geotermico denominato Castel Giorgio, in Comune di Castel Giorgio (Terni) presentato dalla Società Itw Lkw Geotermia Italia spa;
- Del parere positivo con prescrizioni n. 1641 del 31.10.2014 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale Via e Vas, conosciuto solo oggi;
- Della determina direttoriale Mattm DVA - 2015 - 0006138 del

05.03.2015, di approvazione del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce

da Scavo conosciuto solo oggi;

- Del parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, espresso con nota prot. 31235 dell'11.12.2014, conosciuto solo oggi;
- Se del caso, del parere interlocutorio della Regione Umbria espresso con Dd. n. 7896 del 01.10.2014, conosciuto solo oggi;
- Del parere favorevole della Regione Lazio espresso con Dd. n. GI6974 del 25.11.2014, trasmesso con nota prot. GI6794/2014, conosciuto solo oggi;
- della nota del Mise – Dipartimento per l'Energia, DG Risorse minerarie ed energetiche, Divisione VI, del 09.01.2014 prot. 358, conosciuto solo oggi;
- del Parere Cirm del 13.03.2012, conosciuto solo oggi;

Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, successivi e/o consequenziali, seppure non cognitivi.

Ed, in ogni caso, per il conseguente risarcimento del danno.

F a t t o

I comuni ricorrenti sono tutti situati al confine fra le regioni Lazio ed Umbria, in un'area di pregevole valore paesaggistico ed ambientale. Si tratta di enti locali per lo più di piccole dimensioni, la cui economia, in origine basata soprattutto sull'agricoltura e l'allevamento, è oggi volta alla valorizzazione, anche in termini di sviluppo sociale, dei beni paesaggistico ed ambientale che insistono sui territori.

La realizzazione, alle previste condizioni, nei propri territori od in quelli imme-

diatamente limitrofi, dell'impianto geotermico di cui si discute, è fonte di grande preoccupazione per i ricorrenti Enti locali, sotto i profili della sicurezza della popolazione ivi residente, di pericoli di incidenze significative sull'ambiente e sul paesaggio (anche con risvolti in termini dello sviluppo delle attività turistiche – ricettive).

Si segnala che le Commissioni riunite VIII e X della Camera dei Deputati, nella seduta del 15.04.2015, hanno approvato una moratoria con cui si è impegnato il Governo (a) ad avviare le procedure di zonazione del territorio nazionale, al fine di individuare le aree potenzialmente sfruttabili sotto il profilo geotermico; (b) ad emanare le linee guida a cura del Mise e del Mattm, per individuare nell'ambito delle aree idonee i criteri generali di valutazione, *“tenendo conto delle implicazioni che l'attività geotermica comporta relativamente al bilancio idrologico complessivo, al rischio di inquinamento delle falde, alla qualità dell'aria, all'induzione di micro – sismicità”* richiedendo che tali implicazioni siano oggetto di particolare disamina in sede di Via; c) *a rilasciare, a seguito dell'emanazione delle linee guida, tutte le autorizzazioni per i progetti di impianti geotermici, comprese quelle relative ai procedimenti in corso, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste;* d) *a far sì che, nella valutazione di impatto ambientale (Via), si tenga conto in particolare delle implicazioni che l'attività geotermica comporta relativamente al rischio di inquinamento delle falde, alla qualità dell'aria, all'induzione di micro sismicità.*

Quindi, la Risoluzione parlamentare sostiene che le autorizzazioni, comprese quelle dei procedimenti in corso – come nel caso di Castel Giorgio- debbono tener conto delle prescrizioni previste nelle linee guida, da emanarsi entro 6 mesi dal 15.04.15. La valutazione di VIA ed il provvedimento finale, Dm n.

59/2015 sono avvenuti senza tener conto delle norme ancora da emanarsi, ovvero della necessità di una appropriata regolamentazione della materia, pur essendo questo un argomento di dibattito, anche nelle commissioni parlamentari, e, quindi, ben conosciuto da parte dei soggetti interessati e da coloro che si occupano di dette questioni.

Il decreto di compatibilità ambientale è stato emesso in data 03.04.2015, nelle more della stesura ed approvazione della citata Risoluzione; ed è revocabile in dubbio che gli organi di Governo non fossero a conoscenza della attività delle Commissioni parlamentari VIII e X della Camera dei Deputati.

Il punto d) della Risoluzione esplicita che nella VIA si tengano in particolare conto gli elementi di rischio citati (bilancio idrologico complessivo, rischio di inquinamento delle falde, qualità dell'aria, induzione di micro sismicità) e richiede che le emanande linee guida prevedano espressamente che nella Via si tenga conto di tali parametri. La VIA in esame è stata condotta, salvo ogni altra considerazione di cui si dirà, senza tenere nel debito conto detti criteri, già oggi esistenti. Con ogni probabilità, quanto meno a seguito dell'emanazione delle Linee Guida, l'esito della VIA in discussione si rivelerà inappropriata.

Le preoccupazioni dei ricorrenti Comuni non sono, quindi, isolate o pretestuose, poiché sono in discussione importanti elementi di rischio.

I. La Società ITW & LKW Geotermia Italia spa in data 04.10.2013 ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale al Mattm, afferente la realizzazione di un impianto pilota geotermico ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 28/2011, da situarsi nel comune umbro di Castel Giorgio (Terni).

Il progetto prevede la realizzazione di cinque pozzi produttivi, ubicati in altrettante piazzole, con una profondità massima di c.ca 1200 mt.. Attraverso un si-

stema di tubazioni, l'acqua calda ritratta dal polo produttivo, verrà condotta all'impianto ORC per la produzione di energia elettrica. E' contemplata la realizzazione di una tubazione di collegamento dell'acqua raffreddata dall'impianto ORC, al polo reiniettivo, che occuperà un'unica piazzola, dove verranno situati 4 pozzi di reiniezione dell'acqua geotermica, della profondità di circa 2.300 mt.

Una linea elettrica in media tensione consentirà il collegamento con la rete elettrica nazionale. Il progetto si propone sia la produzione di acqua calda e la cessione di energia in essa contenuta ad un impianto per la produzione di energia elettrica per un massimo di 5 MWe, sia la cessione di calore alla zona industriale di Castel Giorgio.

La durata dell'impianto è stimata in oltre 25 anni; al termine, esso verrà dismesso e l'area ripristinata nelle condizioni originarie.

La superficie indicata è in circa 8.200 mq.

II. Il sito è localizzato (a circa 2 km), in prossimità della Riserva Naturale denominata "Monte Rufeno", di grande estensione e di importantissimo pregio ambientale, inglobando i Sic Monte Rufeno, Valle Fossatello ed It 601001 e Bosco Sasseto e le Zps di Monte Rufeno e Bosco Sasseto. Il Pozzo di estrazione CG2 si trova ai margini della riserva stessa.

Dal punto di vista paesaggistico, l'intervento interessa aree tutelate *ex lege* per quanto attiene l'elettrodotto MT di collegamento con la cabina secondaria di Nuova Itelco Orvieto, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, art. 142, lett. c) – corsi d'acqua - e lett. g) – aree boscate.

Dal punto di vista paesaggistico, secondo il PTCP della provincia di Terni, i pozzi di produzione CG1 e CG2 ed il Pozzo di reiniezione CG14 sono localiz-

zati in area agricola tabulare. L'area di intervento ricade nell'unità di paesaggio sub 4, in particolare i pozzi CG1, CG2 e CG14 ricadono nell'unità di paesaggio 4TV denominata "Tavolato Vulcanico di Castel Giorgio", sub unità 4TV1 denominata Aeroporto di Castel Giorgio, Centro di Castel Giorgio", che si connota per l'elevata produttività agricola, con alta propensione per la viticoltura.

III. Sul progetto, nella sua formulazione originaria, si era espresso favorevolmente il CIRM, con parere del 13.03.2012 e ne era seguita l'approvazione del Mise con comunicazione prot. 14077 del 11.07.2012.

Nel progetto approvato dal Mise, erano indicati n. 3 pozzi perforati di produzione e n. 3 di reiniezione; in quello presentato al Mattm i numeri erano variati, essendo indicati n. 5 pozzi perforati di produzione e n. 4 di reiniezione. Il Mise con nota prot. 358 del 09.01.2014 ha accertato la conformità del progetto presentato al Mise con quello presentato al Mattm.

IV. Avviato il procedimento di Via, le ricorrenti Amministrazioni hanno presentato osservazioni, esponendo criticità sia dal punto di vista amministrativo che tecnico, e concludendo per la non rilasciabilità di un provvedimento positivo di compatibilità ambientale.

V. A conclusione del procedimento, il Mattm ha rilasciato il decreto di compatibilità ambientale meglio indicato in epigrafe. Dovrà ora essere rilasciato da parte del Mise il permesso di ricerca e dovrà acquisirsi l'Intesa con le Regioni interessate.

I ricorrenti, *ut supra*, ritenendo detto provvedimento gravemente lesivo delle rispettive posizioni giuridiche e degli interessi pubblici di cui le stesse sono titolari, insorgono avverso i gravati provvedimenti, denunciandone la illegittimità, per i seguenti motivi in

Diritto

I. Quanto ai requisiti soggettivi del Proponente. Violazione e falsa applicazione di legge. Art. 3 co. 1 d.lgs. n. 22/2010. Violazione della l. n. 241/1990. Omesse istruttoria e motivazione. Perplessità dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. per violazione del principio di buon andamento della p.a.. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

L'art. 3 co. 1 d.lgs. n. 22/2010 richiede che il rilascio del permesso di ricerca della risorsa geotermica avvenga in favore di *"operatori in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica"*.

La norma è diretta a garantire la serietà tecnico- scientifica dell'intervento, a maggior ragione perché eseguito in via sperimentale (poiché impianto pilota geotermico, previsto dall'art. 1 co. 3 bis d.lgs. n. 22/2010, come modificato dal d.lgs. n. 28/2011), e ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni che il proponente si assume.

Il requisito va comprovato da parte dell'Istante. Ragioni di logica procedimentale richiedono che la sua sussistenza sia dimostrata all'avvio dell'istruttoria, dunque, al momento della presentazione della domanda. Sarebbe, infatti, irrazionale svolgere tutto il procedimento e solo alla sua conclusione, dopo un incisivo dispendio procedimentale, accertare l'eventuale carenza delle condizioni soggettive.

La l. n. 9 del 09.01.1991, *Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale*, nell'esplicitare il concetto, dispone, infatti, che i richiedenti debbano dimostrare *"la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle"*

attività previste”.

Il principio dell'adeguatezza tecnica ed economica dell'operatore è posto sia a tutela del bene minerario e della armoniosa valorizzazione delle risorse nazionali, sia a salvaguardia della sicurezza delle popolazioni ivi stanziate.

A quanto si è potuto apprendere, mediante l'effettuazione di una visura camerale, la Società proponente è stata costituita nel 2010, con un capitale sociale pari a 200.000 Euro. Essa è partecipata da un socio unico – Itw e Lkw beteiligungs gmbh – di cittadinanza austriaca (sorto dall'unione delle società Itw e Lkw). Al 31.12.2014 risulta, come addetto, un solo dipendente. Non consta che il Proponente abbia maturato esperienze nel campo delle energie rinnovabili e, tantomeno, in quelle geotermiche (tantomeno, con caratteristiche sperimentali). Il socio unico, da quanto si è potuto verificare, non risulta avere particolari competenze nella geotermia: l'impianto di Castel Giorgio rappresenta il primo intervento in materia sia per la Itw, sia per la Lkw, attiva in altri campi di produzione di energia elettrica.

Il possesso dell'adeguata capacità tecnica ed economica è requisito indispensabile per gli impianti pilota, considerando anche la particolarità del campo geotermico. Essa, peraltro, deve esplicitarsi in termini di durevole affidabilità e di stabilità, mediante un idoneo e permanente apparato organizzativo, che concorre ad assicurare la continuità dell'operato e che, proprio per tale ragione, può essere affiancato e supportato, ma non sostituito, dalla presenza di esperti. I rapporti consulenziali, in quanto tali, non sono in grado di assicurare un legame costante con l'operatore. Questi requisiti, nella fattispecie, non risultano soddisfatti e, comunque, andavano dimostrati dal Proponente (e non lo sono stati). Né risulta che nel corso del procedimento istruttorio le competenti Amministra-

zioni abbiamo valutato tale aspetto, così violando il chiaro disposto legislativo.

II. Quanto alla composizione del Cirm sotto altro profilo. Violazione di legge, dell'art. 3 co. 3 d.lgs. n. 22/2010. Difetto di competenza.

I ricorrenti hanno avuto conoscenza del parere rilasciato dal Cirm nella seduta del 13.03.2012, solo all'esito della procedura di Via. Detto parere, avendo natura infraprocedimentale, non ha acquistato efficacia lesiva fino all'emissione del Decreto di Via, atto conclusivo del procedimento.

L'art. 3 co.3 d.lgs. n. 22/2010 prevede l'istituzione di un apposita sezione del Cirm (entro 90 gg. dall'entrata in vigore del decreto stesso), alla quale sono (obbligatoriamente) attribuiti i compiti specifici relativi alla ricerca ed alla coltivazione delle risorse geotermiche. La norma contempla la possibilità per la sezione di avvalersi di esperti individuati dal Mise d'intesa con il Mattm, tra il personale in organico di Ispra, Enea, Cnr ed Università statali. Ciò all'evidente fine di poter usufruire di una consulenza tecnico – scientifica di particolare levatura.

Tale sezione, che sarebbe stata competente a rilasciare il parere di spettanza del Cirm, non risulta ad oggi costituita.

Il parere del Cirm è invalido, viziando in via derivata tutti gli atti che ne sono discesi, ivi compresi gli atti emessi nell'ambito della Via ed il decreto finale.

III. Quanto alla non corrispondenza fra il progetto esaminato dal Cirm e quello sottoposto a Via. Quanto all'unicità dell'Impianto Castel Giorgio – Torre Alfina: Violazione e falsa applicazione di legge. Art. 3 co. 1 d.lgs. n. 22/2010. Violazione della l. n. 241/1990. Omesse istruttoria e motivazione. Perplessità dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. per violazione del principio di buon andamento della p.a..

Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Il parere di Via riconosce che il CIRM si è espresso su un unico intervento, articolato in due impianti (localizzati, rispettivamente, nei limitrofi territori di Castel Giorgio e di Torre Alfina). La Commissione ritiene “probabile” che lo “spezzettamento” in due del progetto iniziale sia dovuto ad “intoppi” burocratici presso la regione Lazio.

Il d.lgs. 22/2010 stabilisce la corrispondenza fra il “progetto” sul quale si esprime il CIRM e quello esaminato dal Mattm in sede di Via. La suddivisione successiva in due svuota le finalità sperimentali dell'intervento, perché non è possibile cogliere appieno gli esiti del progetto – pilota. Ciò, anche in considerazione della natura eventuale dell'assenso al secondo impianto e dello sfasamento temporale della durata del permesso di ricerca.

La Via ha per oggetto l'intervento, cioè “il progetto”, nella sua unicità, al fine di consentire un'indagine completa sull'impatto ambientale dello stesso (art. 5 co. 1 lett. e). Invece, la Via qui in contestazione si riferisce ad una sola parte dell'intervento, cioè a quello, ubicato in Castel Giorgio, sottoposto all'esame dal Proponente.

Il Cirm, in sede di esame del progetto, ha valutato che i due impianti, per la elevata contiguità degli elementi di progetto e delle opere connesse, rappresentano un'unica entità, incidente sullo stesso campo geotermico.

Si legge nel verbale della seduta del Cirm del 13.03.2012, in cui l'istanza (unica) è stata esaminata: “Le due aree [scil.: Castel Giorgio e Torre Alfina] fanno parte del Distretto Vulcanico Vulsino Nelle aree dell'istanza o appena circostanti sono stati perforati 10 pozzi, di cui 3 sterili e 7 con esito minerario po-

sitivo ma tecnicamente non utilizzabili. L'Obiettivo della sperimentazione riguarda la captazione di fluidi geotermici ... da ambedue le aree di interesse con l'intenzione di riutilizzare i vecchi Pozzi A4 (Castel Giorgio) e A2 (Torre Alfina). ... Nel programma dei lavori riguardanti i due impianti pilota i fluidi geotermici vengono convogliati in due centrali a fluido organico (ORC): una nel comune di Castel Giorgio (Tr) e l'altra in quello di Torre Alfina (Vt). Dalle due centrali ... i fluidi verranno iniettati nel serbatoio geotermico ... con l'intenzione di utilizzare il pozzo A14 fino ad una profondità di 2300 m. ... E' prevista una estrazione di fluido per 400 – 450 t/h per la realizzazione dei due impianti di 2 centrali da 5MWe lordi aventi il polo iniettivo in comune per un contenimento dei costi e per una ulteriore diminuzione dell'impatto ambientale".

Una prima conclusione ritraibile consiste nell'alterazione del procedimento amministrativo, poiché l'intervento approvato dal Cirm nel 2012 e quello sottoposto a Via non sono rispondenti: il secondo, infatti, che si riferisce al solo impianto ubicato in Castel Giorgio, rappresenta una parte del tutto.

Sotto altro profilo, e siamo alla seconda conclusione, il frazionamento dell'unica domanda (quindi, dell'unico progetto), assentita dal Cirm, in due interventi, ha implicato l'impossibilità, in sede di Via, di una sua valutazione globale, ovvero di comprendere l'effettiva portata del progetto, sia per quanto riguarda la sua incidenza (ambientale e paesaggistica) sia per quel che concerne le condizioni alla cui attuazione esso è stato subordinato ed alla individuazione delle misure di mitigazione.

La frammentazione del progetto impedisce di prendere in considerazione il cd. "effetto cumulo", ovvero l'impatto complessivo sull'aria o sul suolo o

sull'acqua (o su tutte e tre le matrici) che un intervento può apportare unitamente ad altri progetti. Gli effetti possono essere additivi (sommarsi semplicemente) oppure sinergici. La valutazione dell'effetto cumulo consiste nel misurare gli impatti di più progetti in aree omogenee e, di conseguenza, verificare la sostenibilità di un nuovo progetto che si vuole realizzare in quel contesto (ad esempio, le conseguenze dal punto di vista geologico che vi possono essere dall'apertura di più pozzi contigui, ovvero dal prospettato utilizzo dell'unico polo iniettivo comune). Questo accertamento non può essere omesso (cfr. da ultimo CGUE, sent. n. 531 dell'11.02.2015; cfr. anche la nuova Direttiva Via 2014/52/UE). A quanto consta, il Proponente sta ora avviando il procedimento per l'approvazione dell'intervento in Torre Alfina, a dimostrazione della artificiosa suddivisione del progetto.

IV. Sotto altro profilo. Quanto alla non corrispondenza fra il progetto esaminato dal Cirm e quello sottoposto a Via. Violazione e falsa applicazione di legge. Art. 1 co. 3bis.1 d.lgs. n. 22/2010. Violazione della l. n. 241/1990. Omesse istruttoria e motivazione. Perplessità dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. per violazione del principio di buon andamento della p.a.. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Come esposto in fatto, i parametri tecnici del progetto sottoposto al Cirm per l'approvazione sono diversi da quelli oggetto di Via. E ciò sotto i due distinti profili, sia dell'aumento dei pozzi perforati di produzione (da 3 a 5) e di quelli di reiniezione (da 3 a 4); sia della portata di fluido geotermico (aumentata da 650 a 1,050 t/h).

Nel parere di Via si aderisce alle motivazioni addotte dal Proponente, che ha

giustificato l'aumento dei pozzi con la necessità di adeguamenti tecnici nel passaggio da un progetto preliminare (per i fini minerari) ad un progetto definitivo (valido per il Sia). L'aumento di portata del fluido geotermico è stata motivata richiamando il disposto della l. n. 221/2012, d.l.179/2012, art. 34, co. 28, che, ad avviso della Società, avrebbe consentito una revisione del progetto.

La norma ha introdotto il co.3 bis.1 all'art. 1 d.lgs. n. 22/2010, così disponendo:

“agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW è determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico”.

Nell'istruttoria di Via si ritiene che il parere del Mise prot. 358 del 09.01.2014 superi questa problematica e che il progetto sia conforme alle richiamate disposizioni, pur dandosi atto che la variazione della portata (+ 61,54%) *“comporta la necessità di fare più pozzi ed una maggiore sovrappressione alla reiniezione”.*

La conclusione è erronea: per il parere del Mise, infatti, l'istanza di variazione *risulterebbe* (testuale) in linea con i parametri di riferimento adottati dallo stesso Ministero; non vengono, però, esplicitate le ragioni della ritenuta conformità al progetto originario; più in particolare, è fallace la lettura della disposizione introdotta dal Proponente ed alla quale aderiscono le Amministrazioni: essa, infatti, consente di determinare la potenza in funzione dell'energia immessa nel sistema, qualora i singoli impianti pilota abbiano effettivamente tale necessità. La sussistenza di questa esigenza andava dimostrata dal Proponente e così non è stato.

Il rilievo nel parere Via della non insignificanza della variazione di portata, che

conduce ad aprire più pozzi e ad una maggiore sovrappressione della reiniezione, conferma, indirettamente, che si tratta di un progetto diverso, con differenti caratteristiche tecniche, sul quale il Cirm non si è mai espresso; al contrario, il suo parere è atto presupposto ed obbligatorio in riferimento a programmi tecnici e finanziari presentati per l'ottenimento di permessi di ricerca concernenti, fra l'altro, la configurazione e le dimensioni dell'area di ricerca e gli aspetti tecnici afferenti la ricerca (cfr. l. n. 6 del 11.01.1957, art. 42; DPR n. 78 del 14.05.2007, art. 1). Questo organismo è chiamato a valutare il progetto sotto i profili della fattibilità tecnica e della affidabilità. Nella fattispecie, il Cirm si è espressa su un progetto diverso, sotto il profilo tecnico, da quello sottoposto a Via, con grave violazione del relativo procedimento.

V. Sull'acquisizione dell'intesa con le Regioni interessate. Violazione e falsa applicazione di legge. Art. 3 co. 2bis.1 d.lgs. n. 22/2010. Perplessità dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. per violazione del principio di buon andamento della p.a..

Nel caso di impianti – pilota, la disciplina (art. 3 co. 2 bis d.lgs. n. 22/2010) individua l'autorità competente a rilasciare il permesso di ricerca nel Mise, di concerto con il Mattm, *“che acquisiscono l'intesa con la Regione interessata”*.

L'intesa è atto diverso rispetto al parere di competenza regionale all'interno del procedimento di Via, perché non investe solo gli aspetti ambientali, ma anche quelli concernenti la ricerca e la coltivazione delle risorse geotermiche.

Contrariamente a quanto affermato nel parere Via, l'acquisizione dell'intesa con la Regione non è di competenza esclusiva del Mise, ma ricade su entrambe le amministrazioni, a dimostrazione di una posizione attiva del Mattm – per quanto riguarda le proprie competenze – anche sotto il profilo del rilascio del

permesso di ricerca, quale atto complesso. La norma (co. 2 bis art. cit.) non prevede che l'intesa con la Regione sia raggiunta ad istruttoria conclusa (il che, non avrebbe senso), ma nella fase procedimentale, per individuare in modo condiviso le condizioni e le modalità di ricerca.

Nel decreto Via non vi è né alcun cenno all'Intesa, né alcun rinvio alla sua acquisizione.

L'intesa tra Regione e Ministero è preordinata a consentire che l'ente regionale sia coinvolto nel procedimento di competenza statale in caso di rilascio del permesso di ricerca per sperimentazione di impianti pilota, posto che tali impianti vanno ad insistere sul territorio della regione della quale occorre acquisire l'intesa. Per questa ragione essa deve intervenire nella fase procedimentale, per consentire alla Regione un contemperamento con gli altri interessi in gioco, (ad esempio, in ordine all'esistenza di permessi di ricerca ordinari – di competenza regionale – nella sfera d'influenza).

Non risulta che sia stata raggiunta l'Intesa né con la regione Lazio, né con la regione Umbria, (latrice nell'ambito della Via di un parere interlocutorio).

VI. Quanto alle esigenze energetiche ed alla omessa valutazione della cd. alternativa zero. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione degli artt. 21, co. 2 lett. b, 22, co. 2 lett. d. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per erronea applicazione dei presupposti di fatto di diritto. Perplessità dell'azione amministrativa.

In sede di osservazioni, era stata posta in dubbio, anche dai ricorrenti Comuni (cfr. Osservazione n.5) l'utilità del progetto, atteso lo stato attuale di la sovra - produzione di energie rinnovabili. Tale circostanza induceva a ritenere che l'opzione zero sarebbe risultata, al momento, la più vantaggiosa, anche conside-

rando che il sistema incentivante incide sulle bollette della generalità degli utenti.

Nel Sia ed in sede di controdeduzioni, la Società ha aderito ad una logica elementare, fondata sull'utilità dell'impianto perché non produttivo di fenomeni di combustione, causati, invece, da altre tipologie di impianti che, se il progetto non fosse assentito, produrrebbero la medesima energia (però, con fenomeni di combustione).

Il rapporto statistico "Energia da fonti rinnovabili in Italia per il 2013", pubblicato dal GSE nel marzo 2015, ha confermato che nel 2013 la quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili è stata pari al 16,7%, un valore vicino al target assegnato all'Italia dalla Direttiva 2009/28/CE per il 2020 (17%) e all'obiettivo individuato dalla Strategia Energetica Nazionale (19-20%).

Attualmente, in Italia sono presenti circa n. 27 impianti geotermici con potenza minore o uguale a 20 MW ed essi rappresentano la maggioranza (c.ca il 56,4%) della potenza totale degli impianti geotermoelettrici. Nel 2013 la produzione da impianti geotermoelettrici è stata pari a 5.659 GWh, in aumento rispetto all'anno, precedente dell'1,2%.

Il contributo della fonte geotermica alla produzione totale rinnovabile ha mostrato una certa variabilità negli anni 2000-2013 passando dal 9% del 2000 al massimo del 12% del 2007 per poi scendere al minimo del 5% del 2013 per la accresciuta produzione di tutte le altre fonti rinnovabili.

Il contributo della produzione geotermica alla produzione totale di energia elettrica in Italia si colloca, nell'arco temporale 200 - 2013, nella fascia 1,6-2%. Attualmente, a quanto consta, in Italia il geotermico non arriva a produrre 0,8

GW.

La valutazione circa l'opzione zero si sarebbe dovuta condurre con riferimento alla effettiva utilità di produzione di energia geotermica, anche in termini di incidenza in bolletta, trattandosi di incentivi, a fronte della sovrapproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Il parere Via ha respinto il rilievo della mancata valutazione dell'opzione zero, condividendo le controdeduzioni del Proponente circa la necessità di un appoggio di lungo periodo e l'estraneità dell'accertamento rispetto al procedimento di Via.

Al contrario, è proprio in tale ultima sede che l'Autorità competente è chiamata – dapprima – ad esaminare sulla scorta della iniziale documentazione presentata dal Proponente, *“le principali alternative, compresa l'opzione zero”* (art. 21 co. 2 lett. b d.lgs. n. 152/2006), al fine della definizione del Sia. Quest'ultimo documento deve contenere, *“almeno”, “una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale”* (art. 22 co. 3 lett. d d.lgs. cit.).

Ciò dimostra che ricade nell'ambito della Via la valutazione delle varie alternative possibili, per due ordini (correlate) di ragioni: (1) la consapevolezza che ogni progetto implica una modifica dell'Ambiente e la necessità, quindi, di vagliare l'equo temperamento degli interessi fra l'intervento e l'ambiente; l'impatto prodotto sull'ambiente deve trovare fondamento in un (almeno) pari (ed opposto) interesse pubblico; (2) da tale raffronto deve emergere che eventuali alternative non siano esperibili, poiché non in grado di soddisfare l'obiettivo ultimo, al quale il progetto è preordinato. Obiettivo che deve, evi-

dentemente, perseguire un fine (di interesse) pubblico.

Il Decreto di Via ed il sottostante parere non hanno valutato l'eventualità di non realizzare l'opera progettata, laddove fosse emerso come insoddisfacente il rapporto fra costi (ambientali) e benefici (derivanti dalla realizzazione della nuova opera).

Dalla lettura dei quadri di riferimento progettuale ed ambientale del parere Via non si rinviene alcuna considerazione su eventuali confronti - in termini di impatto ambientale, di impatto sulla popolazione, di costi - tra lo scenario che si andrà a produrre in seguito alla realizzazione dell'opera e la situazione derivante dal "do nothing". Non si è avuta una complessiva valutazione dei differenti scenari prodotti dalla realizzazione, o meno, dell'intervento in esame. Il Mattm si è limitato, più semplicemente, a ritenersi incompetente sul punto.

VII. Quanto al profilo paesaggistico. Violazione e falsa applicazione di legge. Art. 146 d.lgs. n. 42/2004 ed artt. 19 segg. d.lgs. n. 152/2006. Violazione della l. n. 241/1990. Omesse istruttoria e motivazione. Perplexità dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. per violazione del principio di buon andamento della p.a.. Eccesso di potere per erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria ha ripetutamente espresso un parere fortemente critico sulla compatibilità paesaggistica del progetto. Essa ha rilevato che l'intervento si configura come di impiantistica industriale, quindi con macchinari a vista, tubazioni per il trasporto dei fluidi, prefabbricati di servizio; il tutto, con scarsa qualità architettonica.

L'opera è stata ritenuta non compatibile con la vocazione paesaggistica delle aree interessate, per le quali il PTCP della provincia di Terni, avente valore di

piano paesaggistico, contempla una normativa di tutela volta alla salvaguardia delle componenti agricole e boscate ivi esistenti; le aree non sono assoggettate ad un vincolo paesaggistico specifico, tuttavia si è denunciata la criticità del progetto, rispetto al paesaggio dell'Altopiano dell'Alfina.

La Sovrintendenza ha espresso un parere sfavorevole, individuando, comunque, una serie di prescrizioni ove non fosse possibile la rilocalizzazione ovvero la rinuncia all'intervento. Fra queste indicazioni, si segnalano la necessità che i pozzi e l'impianto ORC fossero contenuti in aree a destinazione produttiva, senza occupare aree a vocazione agricola o di pregio paesaggistico e che l'elettrodotto venisse completamente interrato.

In seguito ad ulteriore istruttoria, si è ritenuto di minor impatto paesaggistico (e, non già paesaggisticamente compatibile), la collocazione dell'elettrodotto per via area per la parte che attraversa i boschi ed i corsi d'acqua (assoggettata a vincolo paesaggistico *ex lege*) ed interrata per la parte a margine dei tratti stradali, in quanto *"invasivo e di elevata intromissione visiva in un contesto paesaggistico caratterizzato da seminativi e vigneti"*.

Sulla base di un'istruttoria fortemente sfavorevole, proveniente dall'Organo di prossimità, il Mibac ha – illogicamente – espresso un parere favorevole di compatibilità paesaggistica, seppure con prescrizioni. Il provvedimento finale del Mibac (prot. 31235 del 11.12.2014) non contiene alcuna motivazione sulle ragioni che hanno permesso di superare i profili di criticità denunciati dalla Sovrintendenza. Essi, in realtà, non sono stati risolti, ma, semplicemente, pretermessi.

Il Mibac, infatti, era chiamato a rendere non (solo) un parere sulla conformità del progettato intervento alle indicazioni normative e del piano paesaggistico,

ma anche (e soprattutto) della compatibilità nel suo complesso (art. 146 d.lgs. n. 42/2004); quest'ultima valutazione si riferisce ad una verifica nel merito della coerenza del progetto ai valori paesaggistici tutelati, anche qualora l'opera sia conforme alla disciplina di riferimento ovvero insista in ambiti non soggetti a vincoli di tutela. Il parere della Sovrintendenza, correttamente, si articola proprio sul profilo della non compatibilità paesaggistica del progetto. Il parere finale del Mibac è contraddittorio ed illogico, essendo diretto esclusivamente a verificare la conformità (normativa) e non la compatibilità ai valori paesaggistici e non spiega le ragioni che hanno permesso di superare il parere sfavorevole della Sovrintendenza.

Il tracciato dell'elettrodotto ricadente nel territorio del comune di Orvieto insiste nel cd. Parco culturale, finalizzato alla costruzione di servizi culturali e turistici per valorizzare e rendere fruibile il patrimonio culturale ed ambientale.

All'interno del Parco culturale *non sono ammesse trasformazioni del mosaico paesistico dei soprassuoli ad eccezione di quelle relative agli avvicendamenti delle coltivazioni* ed è vietata ogni forma di attività estrattiva (art. 42 Nta di Prg.S). Il mosaico paesistico è correlato ad una componente fisica complessiva di un paesaggio; esso consiste in quell'insieme di elementi – visivamente percepibili – che costituiscono il concetto di paesaggio. La norma, quindi, intende “cristallizzare” le componenti del paesaggio, all'interno del Parco culturale, inhibendo ogni trasformazione del suolo e del soprassuolo che possa alterare il paesaggio così come si presenta ed è percepito.

Il progetto, per quanto riguarda il territorio di Orvieto, ricade nella quasi totalità in aree agricole E, (più precisamente: E3a “Aree agricole del tavolato vulcanico con caratteri rurali storicizzati”; E2a “Aree agricole di conservazione dei carat-

teri paesistici storicizzati”; E2c “Aree agricole con insediamento residenziale diffuso”; E1b “Aree agricole di fondovalle con corsi d’acqua e boschi di ripa”).

Il Prg prevede una disciplina di mantenimento, recupero, valorizzazione e tutela del paesaggio agrario (art. 109 segg.).

L’art. 105 delle Nta, dopo aver assunto la rete dei collegamenti del territorio rurale come risorsa di preminente interesse paesistico – ambientale, prevede che eventuali reti tecnologiche siano condotte in via prioritaria lungo il tracciato delle infrastrutture e realizzate interrate. Dunque, da un lato l’elettrodotto è incompatibile con la destinazione urbanistica del territorio del comune di Orvieto; d’altro canto si sarebbe dovuto prevedere il suo totale (e non parziale) interrimento.

Il Mibac non ha svolto alcuna valutazione rispetto alla specifica situazione del comune di Orvieto, mentre il parere Via si limita a ritenere – laconicamente - la compatibilità con la pianificazione territoriale e paesaggistica (pag. 27) ed afferma che la soluzione (mista) prevista per l’elettrodotto risulta, dal punto di vista paesaggistico, quella capace di fornire il minor grado di impatto (confermando, quindi, la presenza di un impatto, pag. 65). Il Tutto, con chiare carenze motivazionali ed istruttorie.

VIII. Quanto alla Vinca: Violazione del principio di precauzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 ter d.lgs.n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione l. n. 241/1990 smi. Omesse istruttoria e motivazione. Perplessità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. per violazione del principio di buon andamento della p.a.. Eccesso di potere per erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto.

La Vinca è stata richiesta dal Mattm per il solo Sic/Zps del Lago di Bolsena, di-

stante km. 6,3 dall'impianto.

A maggior ragione essa si sarebbe dovuta richiedere anche per gli altri Sic/Zps che sono situati a distanze ben minori (v. Monte Rufeno, km. 2). Infatti, la Vinca afferisce a tutti gli interventi che, pur non essendo direttamente connessi con il sito, possono avere con gli stessi una incidenza significativa (singolarmente o congiuntamente con altri).

A quel che consta, il Mattm sottopone a Vinca gli interventi da effettuarsi nel raggio di km. 5 dal Sic/Zps.

Il principio di precauzione, espresso in termini generali dall'art. 3-ter d.lgs.n. 152/2006, posto a salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi, postula che la concreta operatività di tali cautele consegue non ad una certezza, ma ad una mera probabilità di incidenze significative dell'intervento sul sito medesimo. A seguire una corretta applicazione della disposizione, la probabilità di incidenza negativa può derivare non soltanto da progetti ubicati all'interno, ma anche da progetti situati al di fuori del sito protetto e che nella determinazione delle incidenze significative probabili si debba anche considerare l'effetto congiunto di altri piani o progetti. In quest'ultimo caso, in cui l'intervento è ubicato all'esterno del sito protetto, è, comunque, necessario effettuare una valutazione tecnica preliminare sulla necessità o meno di procedervi, a seconda che l'incidenza assuma o meno connotazione di significatività.

Tutte le esposte considerazioni imponevano l'obbligo dell'estensione della Vinca anche rispetto agli altri siti protetti.

Sotto un diverso profilo, si denuncia la genericità della Vinca per quanto concerne il lago di Bolsena. Essa, infatti, non contiene elementi specifici e si limita a mere asserzioni in ordine alla "trascurabilità" delle eventuali incidenze, che

sarebbero, comunque, di tipo indiretto.

Ciò posto, la Vinca presenta due gravi omissioni. I pozzi di reiniezione si collocano nell'area dove il drenaggio sotterraneo dell'acquifero delle vulcaniti è diretto verso il Sic del Lago di Bolsena: di qui, l'obbligatorietà della Vinca.

Nel territorio della provincia di Viterbo, e, quindi, anche nel sito ove verrà allocato l'impianto, vi sono alcune piscine termali, ossia un fenomeno consistente nella risalita spontanea di fluidi geotermici, dovuta alla particolare conformazione della falda, che non è acquicluidale. Cioè, fra la falda contenente i fluidi geotermici e quella superficiale utilizzata per limitare la rete potabile ed irrigua, non è interposta una zona di copertura impermeabile, che impedisca la risalita dei fluidi geotermici. Il fluido geotermico contiene inquinanti molto pericolosi, fra i quali l'arsenico; perciò, il rischio di un aumento della concentrazione di arsenico nell'acqua potabile è più che concreto, ed è dovuto alla risalita di piccole percentuali di fluido geotermico attraverso la roccia di copertura, causata dalla pressione di reiniezione.

Questa stessa pressione di reiniezione, potrebbe portare la risalita del fluido – e, quindi, dell'arsenico, anche nel lago di Bolsena, con ulteriori effetti inquinanti.

Il lago di Bolsena è una riserva di acqua potabile per il viterbese, poiché contiene un basso livello di arsenico (a quanto consta, la Regione Lazio sta valutando la possibilità di miscelare l'acqua della rete idrica del viterbese, ad alto contenuto di arsenico, con quella del lago).

Tutti questi elementi di valutazione sono stati erroneamente pretermessi dal Mattm in sede istruttoria, così da ritenere "trascurabili" le eventuali (e, non oltre specificate), incidenze.

Si torna, infatti, a ribadire che il lago è un SIC e ora ZSC; l'impianto (se pure

collocato in Umbria) reinietta i reflui di fluido geotermico sotto il bacino idrogeologico del lago di Bolsena (che è nel Lazio), come ammette la stessa relazione della ITW-LKW : *"... solo (!) il tratto terminale della tubazione di reiniezione e i pozzi di reiniezione (sito CG 14) si collocano nell'area dove il drenaggio sotterraneo dell'acquifero delle vulcaniti è diretto verso il Lago di Bolsena"* (cfr. relazione ITW&LKW, pag. 76).

L'Unione Europea ha avviato una procedura di pre-infrazione (EU Pilot 4999/13/ENVI) a carico dell'Italia, per non avere provveduto a deliberare adeguate misure per conservare ed eventualmente ripristinare lo stato ecologico del lago di Bolsena.

Dette misure sono in gran parte di competenza della Regione Lazio, che è l'organo che deve definirle, ma una piccola parte del bacino idrogeologico si trova in Umbria dove appunto sarebbe ubicato l'impianto di Castel Giorgio, l'autorizzazione per il cui esercizio è di competenza dello Stato.

L'impianto di Castel Giorgio si trova a 6 km da Bolsena. L'effettiva origine dell'impatto ambientale è nel sottosuolo. L'impianto funziona utilizzando 9 pozzi profondi 1000 metri, in parte deviati, che si estendono intorno a raggio per alcuni chilometri quadri. I pozzi di reiniezione sono pressurizzati e inquinano l'acquifero lacustre sovrastante con arsenico e altre sostanze cancerogene: quindi, le misure di conservazione che lo Stato Italiano dovrà assumere per evitare la procedura di infrazione, dovranno necessariamente avere contenuti inibitori per l'impianto.

A quanto consta, la Commissione Europea è stata interessata della questione dall'Associazione Lago di Bolsena, i cui rappresentanti, nel corso di un'audizione del 5 maggio 2015, hanno esposto l'avanzato stato autorizzativo

dell'impianto di Castel Giorgio e le problematiche esistenti.

Desta, quindi, perplessità (ed ancora maggiori ne sorgerebbero se l'impianto venisse definitivamente autorizzato) la valutazione positiva di compatibilità ambientale assunta dal Mattm, proprio mentre è in corso a carico dello Stato Italiano la detta procedura di pre-infrazione.

I pozzi dell'Enel non sono mai stati messi in produzione, per cui è irrilevante la contestazione – mossa dal Proponente – che essi non presenterebbero anomalie e dimostrerebbero l'inesistenza di vie di risalita del fluido geotermico; per rilevare il processo di inquinamento della falda acquifera è necessario un periodo di tempo molto lungo.

IX. Quanto alla sismicità indotta. Violazione e falsa applicazione l. n. 241/1990 smi. Omesse istruttoria e motivazione. Perplessità dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. per violazione del principio di buon andamento della p.a.. Eccesso di potere per erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Nelle osservazioni proposte dai ricorrenti Comuni è stato sollevato il problema della sismicità indotta ed innescata, contestando la genericità della documentazione presentata dal Proponente. La sismicità è "indotta" direttamente dalla attività antropica e può essere anche non elevata; nella cd. sismicità innescata, invece, l'attività antropica può dare il via ad una sismicità "dormiente" (per esempio attivando una faglia esistente che era a riposo) ed in tal caso essa può raggiungere valori elevati come se si trattasse di un terremoto "naturale". I dati storici sulla sismicità dell'area indicano eventi sismici di rilevante importanza (ad esempio, nel 1957 a Castel Giorgio la quasi totalità degli immobili esistenti - 500 su 600 – furono gravemente lesionate). Sempre nelle osservazioni, si rile-

vava che l'Enel negli anni '70 - '80 aveva avviato alcune fasi sperimentali di qualifica dei campi geotermici di Torre Alfina e di Latera. Il sito di Torre Alfina fu smantellato perché il campo geotermico non si era rivelato idoneo per lo sfruttamento, a causa della scarsa permeabilità delle rocce profonde. In quello di Latera (che si trova a pochi chilometri di distanza dall'insediamento) fu rilevata una correlazione temporale di causa ed effetto. A Torre Alfina gli eventi sismici si manifestarono in chiara correlazione spazio - temporale con le operazioni di iniezione di un pozzo (RA-1).

A seguito degli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia Romagna, è stato condotto uno studio dalla Commissione Ichese, appositamente istituita, la quale ha richiamato numerosi studi scientifici nei quali l'estrazione e/o l'iniezione di fluidi in campi geotermici è stata associata al verificarsi di terremoti, anche di magnitudo superiore a 5 (cfr. pag. 189).

Lo studio ha esposto che la faglia attiva potrebbe trovarsi a notevole distanza ed a maggiore profondità dal punto di iniezione od estrazione e l'attivazione potrebbe avvenire anche diversi anni dopo l'inizio dell'attività antropica. Sono noti eventi di sismicità indotta da operazioni di sfruttamento dell'energia geotermica, con terremoti di magnitudo medio - bassa e a distanza di qualche chilometro dai pozzi di estrazione o di iniezione (pag. 190).

La Commissione Ichese (pagg. 195 segg.), attesa la mancanza di uno stato attuale di conoscenze ed esperienze in Italia sulla sismicità indotta ed innescata, ha raccomandato di sviluppare conoscenze attraverso l'acquisizione di dati dettagliati, ponendo in evidenza che nuove attività di esplorazioni devono essere precedute da studi teorici preliminari e di acquisizione di dati fattuali. All'esito dello Studio della commissione Ichese, il Mise ha adottato il 24.11.2014, le Li-

nee Guida per i monitoraggi delle attività di sottosuolo. Esse sono volte a definire gli standard iniziali di osservazione degli effetti delle attività antropiche a seguito di operazioni di reiniezione di fluidi nel sottosuolo.

Il parere della Commissione Via, pur essendo precedente all'adozione delle Linee Guida, tuttavia fa espresso riferimento alle conclusioni della Commissione Ichese, mentre il Decreto finale, successivo alle stesse, non le prende in considerazione.

Il parere della Commissione Via sul punto è fuorviante, poiché, contrariamente a quanto vi si afferma (pag. 57), le conclusioni del rapporto Ichese sono fortemente dubitative in ordine alla sismicità indotta/innescata. Non è stato svolto alcun esame sulle esperienze pregresse dell'Enel nei siti di Torre Alfina e di Latera. E' riduttivo il riferimento agli esiti dell'utilizzo della medesima tecnologia in altri siti, peraltro localizzati in Stati esteri, non essendo fornito alcun dato sull'analogia non delle tecnologie, ma della morfologia dei rispettivi terreni.

Il parere Via conclude sul punto richiedendo, prima di realizzare l'intervento, di *“dimostrare con certezza che i pozzi reiniettivi hanno la permeabilità necessaria ad assorbire i fluidi che l'impianto prevede di utilizzare. Si dovrà ... definire una soglia di anomalia di microsismi associati all'attività produttiva ... e un programma di riduzione temporanea dell'attività produttiva sino all'esaurimento della crisi microsismica”* (pag. 58). Il tutto, atteso che *“un'alta permeabilità è necessaria per il mantenimento di bassi livelli di sismicità indotta/innescata (oltre che di subsidenza)”* (pag. 58).

Ora, nella rete di monitoraggio sismico del Proponente, il parere Via ha rilevato importanti carenze (necessità della individuazione del livello delle soglie di allarme e degli interventi operativi; mancata indicazione del livello di magnitudo

limite, tanto che il Parere ritiene si voglia far riferimento ad un sistema in grado di rilevare magnitudo inferiori a 0,5).

Dinanzi a queste carenze delle analisi del Proponente, non sarebbe stato possibile emettere un parere di compatibilità ambientale favorevole.

Pertanto, anche il decreto, nel prevedere una rete di monitoraggio microsismico nel raggio di almeno km. 5 dall'impianto, è in contrasto con le Linee Guida del Mise che, invece, individua un'ampiezza non inferiore a km. 8 per il dominio interno di rilevazione e, per il dominio estero di rilevazione, compresa fra i 5 – 10 km, in relazione alle dimensioni dell'intervento ed alla tipologia di attività. Il decreto nulla dice sul punto, né fa proprie le indicazioni contenute nelle Linee guida del Mise.

X. Quanto alle Emissioni di CO₂ nell'atmosfera. Violazione e falsa applicazione l. n. 241/1990 smi. Omesse istruttoria e motivazione. Perplessità dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. per violazione del principio di buon andamento della p.a.. Eccesso di potere per erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Anche per quanto riguarda le possibili emissioni di CO₂ nell'atmosfera, il parere Via omette ogni analisi in relazione a diverse criticità: innanzitutto, in riferimento alla possibilità di fuoriuscita del gas dalle fessurazioni della roccia, che sono vie preferenziali di risalita dei gas e dei fluidi geotermici; in secondo luogo, sul fatto che il gas in pressione potrebbe essere mobilizzato in fratture connesse con la sismicità indotta. Il pozzo è composto da un tubo di acciaio, dalla roccia fratturata e dal cemento; a seguito delle onde sismiche, questi frammenti di roccia sono destinati a distaccarsi di nuovo fra di loro ripristinando il flusso ascendente dei gas e dei liquidi.

Infatti, le perforazioni in aree con gas in pressione (CO₂ e H₂S in particolare), potrebbero comportare risalite in grado di contaminare la falda acquifera, sia in caso di non tenuta idraulica dei pozzi, sia in ipotesi di fratturazioni connesse alla sismicità indotta. Nelle osservazioni si rappresentava che tali eventi si erano verificati nel passato (anni '70) con moria di animali ed essiccazione della vegetazione arborea; queste fuoriuscite vi erano state anche in aree distanti dai pozzi. Per tali ragioni, si richiedevano degli approfondimenti. Il parere si limita a ritenere adeguati i sistemi di monitoraggio, stabilendo che vengano fissate le soglie di allarme e le azioni da esperire in caso di fuoriuscite di H₂S (pag. 61). Quindi, ancora una volta, non è stato svolto alcun approfondimento sui punti contestati e si è ritenuto adeguato un sistema di monitoraggio che non ha previsto i contenuti minimi di allarme.

XI. Quanto alle barriere antirumore. Violazione e falsa applicazione l. n. 241/1990 smi. Omesse istruttoria e motivazione. Perplessità dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. per violazione del principio di buon andamento della p.a.. Eccesso di potere per erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Attesa la vicinanza con il centro abitato di Castel Giorgio, era stato richiesto, in alcune Osservazioni, (almeno) il posizionamento di barriere antirumore, che, tuttavia, il Proponente ha ritenuto non necessarie, poiché il rumore sarebbe nei limiti di legge. Il parere ha ritenuto in linea con i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale i valori dei rumori prodotti (pag. 55). Anche in questo caso, non è stata svolta alcuna disamina in relazione alle criticità sollevate circa le modalità adottate per effettuare i rilievi, non adeguate ad assicurare la vivibilità degli ambienti e la salute dei residenti; alcun conto è dato alle emissioni so-

nore provenienti dagli impianti (54 ventilatori in azione; turbine e due pompe di alimentazione funzionanti ininterrottamente 24 ore su 24).

Soprattutto, il posizionamento delle barriere antirumore avrebbe rappresentato un onere finanziario non significativo per la società, che, con un rimedio minimo, avrebbe offerto una maggiore assicurazione alla collettività.

Il persistente diniego anche di questa esigua misura di mitigazione è sintomo della contraddittorietà dell'azione amministrativa.

**XII. Quanto alle prescrizioni in ordine al Piano di Utilizzo delle Terre ed al Dm Mattm – DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali U. prot. DVA – 2015 – 0006138 del 05.03.2015. Violazione e falsa applicazione Dm. n. 161/2012 e d.gs. n. 152/2006 smi. Omesse istruttoria e motivazione. Perples-
sità dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. per violazione del principio di buon andamento della p.a.. Eccesso di potere per erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto.**

Il Dm n. 59/2015 fa, sul punto, riferimento al parere Via ed alla Dd n. 6138/2015, di approvazione del PUT, emessa sulla base delle valutazioni svolte in sede di istruttoria Via. Entrambi questi documenti integrano il Dm. n. 59 e sono stati conosciuti solo all'atto della pubblicazione in G.U. dell'estratto del Dm n. 59.

Si rinvennero molteplici violazioni della disciplina di riferimento (Dm. n. 161/2012), per quanto concerne l'utilizzo delle rocce da scavo.

a) Ai sensi dell'art. 5 co. 1 Dm n. 161/2012, se l'opera è oggetto di una procedura di Via, l'espletamento delle verifiche in ordine al PUT *“deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale”*.

Il Parere sull'utilizzo delle terre è intervenuto congiuntamente al Parere VIA

(parere unico 1641/2014), in violazione del ripetuto art. 5 Dm. Questa norma, infatti, non si riferisce alla DD n. 6138 di acquisizione del parere sul PUT, ma direttamente all'acquisizione di questo *parere*. Al più, si sarebbe dovuto dare contestualità al Decreto VIA rispetto all'autorizzazione del PUT.

Ciò implica alcune conseguenze in termini di legittimità e di coerenza dei provvedimenti.

Infatti, se il PUT è intervenuto prima dell'acquisizione del parere Via, alcune scelte discrezionali valutate nel PUT avrebbero potuto condizionare il Decreto VIA, che non avrebbe potuto che adeguarsi. Si tratta, in particolare, del problema dell'interramento della linea elettrica. I Comuni avevano chiesto di interrare il più possibile l'elettrodotto. Ovviamente, l'interramento – non previsto dal Proponente – modifica sensibilmente le quantità dei terreni da trattare/riutilizzare. Il Parere VIA, con elementi tutti da valutare, nega la richiesta, prevedendo l'interramento di una sola parte dell'elettrodotto. Il PUT è esaminato senza considerare (a torto) l'interramento.

A sua volta, la Sovrintendenza, in sede di prima disamina, aveva richiesto la soluzione completamente interrata dell'elettrodotto, per circa km. 10. La soluzione "mista, con interramento del cavo dritto solo nel tratto finale, a margine della rete stradale è stata prescelta dal Mibac nel provvedimento finale. Il Mibac ha competenze specifiche nella sottoscrizione del Decreto Via. Di fatto il PUT "condiziona" (illegittimamente) l'esito della VIA, non consentendo di rispettare le ragionevoli e legittime richieste degli osservanti e condiziona le valutazioni successive, tanto che il Mibac ha dovuto modificare la propria decisione, passando dall'interramento completo a quello parziale.

Ciò posto, il PUT non ha considerato neppure questa eventualità, di interraren-

to parziale. Si ha, quindi, una discrasia fra la quantità dei terreni da trattare/riutilizzare, previsti dal Proponente, e quelli effettivamente risultanti, a seguito dell'interramento di parte della rete elettrica.

b) la Dd n. 6138 è, comunque, anche autonomamente illegittima, perché crea una condizione di sfasamento temporale tra il Decreto VIA e l'autorizzazione al Piano delle terre (PUT); ad esempio, rispetto al tema della scadenza e della decorrenza dell'autorizzazione. Si prevede che il PUT possa essere realizzato nei 5 anni dal (Decreto?) di VIA, ed avviato entro due anni dallo stesso. Tuttavia, la componente suolo e sottosuolo (il livello delle falde, le pressioni antropiche, gli inquinanti sulla superficie, etc.) è soggetta a continui mutamenti; al momento dell'emanazione della determina non era noto quando (e se) sarebbe stato emesso il Decreto Via.

Se, in ipotesi, il Dec VIA fosse intervenuto l'anno successivo, sarebbero valsi comunque i dati di base acquisiti nell'ambito del Parere autorizzativo e risalenti, almeno, al 2014.

Nel nostro caso, fra la presentazione del PUT (ottobre 2014), la Dd autorizzativa nel marzo 2015 ed il Decreto Via in aprile, sono intercorsi circa sei mesi.

Quindi, questi atti successivi sono stati emessi senza aver accertato il verificarsi di eventuali mutamenti della componente suolo – sottosuolo.

c) Le Prescrizioni della CT VIA riferite a questa componente, assorbite dalla DD 6138, e meglio esplose al Punto 4 del Parere 1641 (pag. 69) dimostrano, comunque, le gravissime carenze del Piano, che non si sarebbe potuto approvare.

Già nel Parere Via (pag. 44) si rileva la mancanza nel Put della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine alla sussistenza dei requisiti dei mate-

riali da scavo oggetto del PUT e l'indicazione delle cave di prestito e delle discariche per i materiali non classificati come sottoprodotti ed identificati come rifiuto. Nel parere si ritiene che *“queste carenze possano essere oggetto di prescrizione da ottemperare prima dell'inizio dei lavori”*. Al contrario, l'art. 4, co.2, del Dm n. 161 dispone che la sussistenza di queste condizioni *“è comprovata dal Proponente tramite il Piano di utilizzo”*.

Parimenti, la Dd n. 6138 prescrive che la sussistenza di tali requisiti debba essere dimostrata dal Proponente prima dell'inizio dei lavori (cfr. lett. c), mentre, si torna ripetere, la norma vuole che questa verifica sia svolta *ex ante*.

Sempre nel parere Via si riscontra la mancanza di indicazioni sulla gestione e sul trasporto in fase di cantiere delle terre da scavo e della viabilità interessata dalla movimentazione, finalizzata a garantire la tracciabilità dei materiali da scavo e la identificazione di ciascun volume nelle fasi di produzione, trasporto, deposito ed utilizzo.

Anche il tal caso, nella Dd. n. 6138, si demanda al Proponente di presentare al Mattm ed all'Arpa Lazio queste indicazioni, prima dell'inizio dei lavori (lett. d). Ciò, in violazione della disciplina fissata dal Dm n. 161, che richiede una specifica individuazione, nel PUT, *“dei percorsi previsti per il trasporto da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (...) ed indicazione delle modalità di trasporto previste”* (cfr. art. 5 ed all.5 punti 5 e 6 Dm).

Sempre nel parere CTVIA si osserva la mancata individuazione, nell'ambito delle aree di cantiere, sia dei siti di deposito del materiale in attesa di utilizzo, sia dei tempi di stazionamento. Anche in tal caso, la Dd n. 6138 stabilisce che l'indicazione debba essere offerta prima dell'inizio dei lavori. Invece, l'art. 10 Dm cit. dispone che tali elementi siano presenti nel PUT: *“il Piano di Utilizzo*

indica il sito o i siti di deposito intermedio".

In conclusione, non sussistono neppure le condizioni per l'approvazione del PUT (!) poiché si pretende di rinviare a data da destinarsi la presentazione della "... dichiarazione sostitutiva ... attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, co. I ..." (prescr. 4.d). Questa norma riguarda proprio la qualificazione come "sottoprodotto" del materiale scavato, senza la quale non è possibile "riutilizzare" il terreno, che deve invece essere trattato come "rifiuto". E' il dato essenziale di ogni PUT.

Non meno gravi le altre carenze che hanno generato le Prescrizioni del gruppo 4.e: la mancata indicazione delle cave di prestito (per i materiali da riporto); dei siti di discarica (del materiale non classificato come sottoprodotto); le carenze sulla gestione del materiale in cantiere, incluso lo stoccaggio provvisorio, etc. Il PUT presentato è privo di contenuti, in palese violazione del d.lgs. n. 161. Oltre tutto, il PUT non considera il (modesto) interrimento dell'elettrodotto conseguente alla prescrizione della regione Umbria (5.a).

XIII. Sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006 smi. Omesse istruttoria e motivazione. Perplessità dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. per violazione del principio di buon andamento della p.a.. Eccesso di potere per erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto.

In conclusione, il Decreto di Via e gli atti sottostanti, presentano gravi carenze istruttorie e motivazionali. Come si è avuto modo di esporre più sopra in dettaglio, sia il Decreto Via sia il parere n. 1641/2014 della CTVIA contengono tutta una serie di prescrizioni da assolvere in fase operativa (sia prima che durante l'inizio dei lavori e la fase di esercizio), il cui contenuto è di grande importanza,

e si riferisce a profili (si pensi ai monitoraggi, rispettivamente, micro - sismico, della acque di falda, delle emissioni di CO₂, solo per citarne alcuni) che condizionano in modo significativo l'impatto sull'ambiente. Posticipare ad una fase successiva queste valutazioni, prevedendone la disamina da parte di altri soggetti, si risolve nella sottrazione di tale accertamento dalla sede deputata, cioè dalla Valutazione di Impatto Ambientale, con la partecipazione di tutte le Amministrazioni interessate.

Nel decreto Via non vengono neppure previste misure compensative dell'impatto ambientale, ma solo modeste misure di mitigazione (siepi, impianti vegetazionali) sotto il profilo paesaggistico. Nessun rilievo è stato dato alle Osservazioni formulate dai Comuni ricorrenti, i timori dei quali sono tutt'altro che infondati, se le Commissioni VIII e X della Camera dei Deputati hanno approvato una moratoria, chiedendo al Governo una precisa regolamentazione della produzione di energia da impianti geotermici.

XIV. Istanza di risarcimento del danno.

Nella denegata ipotesi in cui il progetto per l'impianto geotermico di Castel Giorgio venisse effettivamente realizzato, ciò provocherebbe ingenti danni alle popolazioni residenti ed ai Comuni situati in prossimità, i quali si troverebbero in una situazione di costante pericolo (sotto i profili della sicurezza, della salute, delle condizioni di vita), prodotto dalle conseguenze che l'impianto è in grado potenzialmente di causare (si pensi ai fenomeni di micro - sismicità; all'inquinamento delle acque di falda; alle emissioni di CO₂). Ciò, senza considerare i deteriori impatti su di un'economia basata prevalentemente sull'agricoltura, l'allevamento ed il turismo.

Si formula, pertanto, fin d'ora istanza di risarcimento del danno, con riserva di

ulteriore quantificazione.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, sentito il sottoscritto Patrono che ne fa espressa richiesta, annullare e/o riformare gli atti gravati, come meglio in epigrafe indicati. Voglia, altresì, accogliere la suestesa istanza risarcitoria, con riserva di ulteriore quantificazione del danno.

Con espressa riserva di proporre motivi aggiunti ed istanza di sospensione, anche all'atto del rilascio del Permesso di Ricerca e dell'acquisizione dell'Intesa con le Regioni interessate.

Ai fini del contributo unificato, l'importo dovuto è pari ad euro 650,00.

Con osservanza,

Si allegano:

10. Estratto in G.U. Decreto Via n. 59 del 03.04.2015;
9. Decreto Via n. 59 del 03.04.2015;
8. Parere CT VIA n. 1641 del 31.10.2014;
7. DD DVA – 2015 – 0006138 del 05.03.2015, di approvazione del PUT;
6. parere Mibac prot. 31235 dell'11.12.2014;
5. Parere della regione Umbria DD n. 7896 del 01.10.2014;
4. Parere favorevole della Regione Lazio Dd. n. GI6974 del 25.11.2014;
3. Nota Mise del 09.01.2014;
2. Parere Cirm del 13.03.2012;
1. Osservazioni dei Comuni.

Roma, 18 giugno 2015

Avv. Nicoletta Tradardi



Studio Legale Adv. Nicoletta Tradardi

Via Antonio Bertoloni, 44/46- 00197 - Roma
Tel. 06/80693185 - Fax 06/8082008
PEC nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org
Cod. fisc. TRD NLT 72T57 H501 T
P.IVA 06438061001

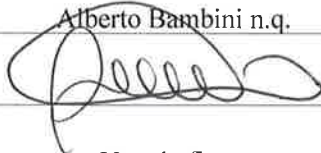
Procura alle liti ex art. 83 cpc su foglio separato materialmente congiunto

Io sottoscritto **Alberto Bambini**, nato ad Acquapendente (Vt), il 24.09.1969, (c.f. BMBLRT69P24A040Q), nella mia qualità di Sindaco e Legale rappresentante p.t. del **comune di Acquapendente**, Vt., (c.f. 00080450562), con sede in piazza G. Fabrizio 17 con la presente, DELEGO l'avv. Nicoletta Tradardi (c.f. TRDNLT72T57H501T), del Foro di Roma, a rappresentare e difendere il suddetto Comune nel giudizio avverso il Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 0000059 del 03.04.2015, pubblicato per estratto nella G.U. del 21.04.2015, e tutti gli atti connessi, presupposti, successivi e/o consequenziali, seppure non cognitivi, conferendo alla stessa ogni e più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di rinunciare agli atti, accettare rinunce, transigere, quietanzare, formulare istanze e motivi aggiunti e farsi sostituire in udienza. Agli stessi fini eleggo domicilio presso il Suo Studio sito in Roma, alla via Antonio Bertoloni nn. 44/46, cap 00197, con richiesta che tutte le comunicazioni di Segreteria siano inviate al numero di fax (06.8082008) e/o indirizzo Pec nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org del suindicato difensore. Sottoscrivo la presente anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in ordine al trattamento dei dati personali dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., l'autorizzazione al trattamento dei quali deve intendersi limitata a quanto necessario per lo svolgimento del mandato difensivo.

Comune di Acquapendente

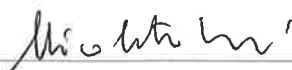
Il Sindaco

Alberto Bambini n.q.



Vera la firma

è autentica
Avv. Nicoletta Tradardi



Studio Legale Avv. Nicoletta Tradardi

Via Antonio Bertoloni, 44/46- 00197 - Roma

Tel. 06/80693185 - Fax 06/8082008

PEC nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org

Cod. fisc. TRD NLT 72T57 H501 T

P.IVA 06438061001

Procura alle liti ex art. 83 cpc su foglio separato materialmente congiunto

Io sottoscritto **Sauro Basili**, nato ad Alleroni il 06.01.1955, (c.f. BSLSRA55A06A207A) nella mia qualità di Sindaco e Legale rappresentante p.t. del **Comune di Alleroni**, Tr. (c.f. 81001450550), con sede in Piazza A. Lupi n. 2, con la presente, DELEGO l'avv. Nicoletta Tradardi (c.f. TRDNLT72T57H501T), del Foro di Roma, a rappresentare e difendere il suddetto Comune nel giudizio avverso il Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 0000059 del 03.04.2015, pubblicato per estratto nella G.U. del 21.04.2015, e tutti gli atti connessi, presupposti, successivi e/o consequenziali, seppure non cognitivi, conferendo alla stessa ogni e più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di rinunciare agli atti, accettare rinunce, transigere, quietanzare, formulare istanze e motivi aggiunti e farsi sostituire in udienza. Agli stessi fini eleggo domicilio presso il Suo Studio sito in Roma, alla via Antonio Bertoloni nn. 44/46, cap 00197, con richiesta che tutte le comunicazioni di Segreteria siano inviate al numero di fax (06.8082008) e/o indirizzo Pec nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org del suindicato difensore. Sottoscrivo la presente anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in ordine al trattamento dei dati personali dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., l'autorizzazione al trattamento dei quali deve intendersi limitata a quanto necessario per lo svolgimento del mandato difensivo.

Comune di Alleroni

Il Sindaco

Sauro Basili n.q.



Vera la firma

è autografa
Avv. Nicoletta Tradardi



Studio Legale Adv. Nicoletta Tradardi

Via Antonio Bertoloni, 44/46- 00197 - Roma

Tel. 06/80693185 - Fax 06/8082008

PEC nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org

Cod. fisc. TRD NLT 72T57 H501 T

P.IVA 06438061001

Procura alle liti ex art. 83 cpc su foglio separato materialmente congiunto

Io sottoscritto Paolo Equitani, nato a Bolsena il 05.01.1948 (c.f. QTNPLA48A05A949L), nella mia qualità di Sindaco e Legale rappresentante p.t. del **Comune di Bolsena, Vt**, con sede in Largo la Salle n. 3 (c.f.00119080562), con la presente, DELEGO l'avv. Nicoletta Tradardi (c.f. TRDNLT72T57H501T), del Foro di Roma, a rappresentare e difendere il suddetto Comune nel giudizio avverso il Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 0000059 del 03.04.2015, pubblicato per estratto nella G.U. del 21.04.2015, e tutti gli atti connessi, presupposti, successivi e/o consequenziali, seppure non cognitivi, conferendo alla stessa ogni e più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di rinunciare agli atti, accettare rinunce, transigere, quietanzare, formulare istanze e motivi aggiunti e farsi sostituire in udienza. Agli stessi fini eleggo domicilio presso il Suo Studio sito in Roma, alla via Antonio Bertoloni nn. 44/46, cap 00197, con richiesta che tutte le comunicazioni di Segreteria siano inviate al numero di fax (06.8082008) e/o indirizzo Pec nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org del suindicato difensore. Sottoscrivo la presente anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in ordine al trattamento dei dati personali dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., l'autorizzazione al trattamento dei quali deve intendersi limitata a quanto necessario per lo svolgimento del mandato difensivo.

Comune di Bolsena

Il Sindaco

Paolo Equitani n.g.



Vera la firma

e autentica

Avv. Nicoletta Tradardi

Nicoletta Tradardi

Studio Legale Avv. Nicoletta Tradardi

Via Antonio Bertoloni, 44/46- 00197 - Roma

Tel. 06/80693185 - Fax 06/8082008

PEC nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org

Cod. fisc. TRD NLT 72T57 H501 T

P.IVA 06438061001

Procura alle liti ex art. 83 cpc su foglio separato materialmente congiunto

Io sottoscritto **Andrea Garbini**, nato a Orvieto (Tr) il 29.11.1962, (c.f. GRBNDR62529G48U), nella mia qualità di Sindaco e Legale rappresentante p.t. del **comune di Castel Giorgio**, Tr, (c.f. 81001430552), con sede in Piazza Municipio n. 1, con la presente, DELEGO l'avv. Nicoletta Tradardi (c.f. TRDNLT72T57H501T), del Foro di Roma, a rappresentare e difendere il suddetto Comune nel giudizio avverso il Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 0000059 del 03.04.2015, pubblicato per estratto nella G.U. del 21.04.2015, e tutti gli atti connessi, presupposti, successivi e/o consequenziali, seppure non cognitivi, conferendo alla stessa ogni e più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di rinunciare agli atti, accettare rinunce, transigere, quietanzare, formulare istanze e motivi aggiunti e farsi sostituire in udienza. Agli stessi fini eleggo domicilio presso il Suo Studio sito in Roma, alla via Antonio Bertoloni nn. 44/46, cap 00197, con richiesta che tutte le comunicazioni di Segreteria siano inviate al numero di fax (06.8082008) e/o indirizzo Pec nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org del suindicato difensore. Sottoscrivo la presente anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in ordine al trattamento dei dati personali dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., l'autorizzazione al trattamento dei quali deve intendersi limitata a quanto necessario per lo svolgimento del mandato difensivo.

Comune di Castel Giorgio

Il Sindaco

Andrea Garbini n.q.



Vera la firma

in autentica

Avv. Nicoletta Tradardi

Nicoletta Tradardi

Studio Legale Adv. Nicoletta Tradardi

Via Antonio Bertoloni, 44/46- 00197 - Roma
Tel. 06/80693185 - Fax 06/8082008
PEC nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org
Cod. fisc. TRD NLT 72T57 H501 T
P.IVA 06438061001

Procura alle liti ex art. 83 cpc su foglio separato materialmente congiunto

Io sottoscritto **Pietro Camilli**, nato a Roma, il 08.11.1950, (c.f. CMLPTR50S08H501B), nella mia qualità di Sindaco e Legale rappresentante p.t. del **comune di Grotte di Castro, Vt.**, (c.f. 80012170561), con sede in piazza G. Marconi n. 6 con la presente, DELEGO l'avv. Nicoletta Tradardi (c.f. TRDNLT72T57H501T), del Foro di Roma, a rappresentare e difendere il suddetto Comune nel giudizio avverso il Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 0000059 del 03.04.2015, pubblicato per estratto nella G.U. del 21.04.2015, e tutti gli atti connessi, presupposti, successivi e/o consequenziali, seppure non cognitivi, conferendo alla stessa ogni e più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di rinunciare agli atti, accettare rinunce, transigere, quietanzare, formulare istanze e motivi aggiunti e farsi sostituire in udienza. Agli stessi fini eleggo domicilio presso il Suo Studio sito in Roma, alla via Antonio Bertoloni nn. 44/46, cap 00197, con richiesta che tutte le comunicazioni di Segreteria siano inviate al numero di fax (06.8082008) e/o indirizzo Pec nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org del suindicato difensore. Sottoscrivo la presente anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in ordine al trattamento dei dati personali dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., l'autorizzazione al trattamento dei quali deve intendersi limitata a quanto necessario per lo svolgimento del mandato difensivo.

Comune di Grotte di Castro

Il Sindaco

Pietro Camilli n.q.



Vera la firma

Nicoletta Tradardi

Avv. Nicoletta Tradardi

Nicoletta Tradardi

Studio Legale Adv. Nicoletta Tradardi

Via Antonio Bertoloni, 44/46- 00197 - Roma

Tel. 06/80693185 - Fax 06/8082008

PEC nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org

Cod. fisc. TRD NLT 72157 H501 T

P.IVA 06438061001

Procura alle liti ex art. 83 cpc su foglio separato materialmente congiunto

Io sottoscritto **Luciano Cimarello**, nato a Montefiascone (Vt) il 21.07.1960, (c.f. CMRLCN60L21F499P), nella mia qualità di Sindaco e Legale rappresentante p.t. del **comune di Montefiascone, Vt.**, (c.f. 00088870563), con sede in Largo del Plebiscito n. 1 con la presente, DELEGO l'avv. Nicoletta Tradardi (c.f. TRDNLT72T57H501T), del Foro di Roma, a rappresentare e difendere il suddetto Comune nel giudizio avverso il Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 0000059 del 03.04.2015, pubblicato per estratto nella G.U. del 21.04.2015, e tutti gli atti connessi, presupposti, successivi e/o consequenziali, seppure non cognitivi, conferendo alla stessa ogni e più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di rinunciare agli atti, accettare rinunce, transigere, quietanzare, formulare istanze e motivi aggiunti e farsi sostituire in udienza. Agli stessi fini eleggo domicilio presso il Suo Studio sito in Roma, alla via Antonio Bertoloni nn. 44/46, cap 00197, con richiesta che tutte le comunicazioni di Segreteria siano inviate al numero di fax (06.8082008) e/o indirizzo Pec nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org del suindicato difensore. Sottoscrivo la presente anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in ordine al trattamento dei dati personali dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., l'autorizzazione al trattamento dei quali deve intendersi limitata a quanto necessario per lo svolgimento del mandato difensivo.

Comune di Montefiascone

Il Sindaco

Luciano Cimarello n.g.

Autentica

Vera la firma

Avv. Nicoletta Tradardi

Nicoletta Tradardi

Studio Legale Adv. Nicoletta Tradardi

Via Antonio Bertoloni, 44/46- 00197 - Roma

Tel. 06/80693185 - Fax 06/8082008

PEC nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org

Cod. fisc. TRD NLT 72T57 H501 T

P.IVA 06438061001

Procura alle liti ex art. 83 cpc su foglio separato materialmente congiunto

Io sottoscritto **Daniele Longaroni**, nato ad Orvieto, il 18.08.1972 (c.f. LNGDNL72M18G148W), nella mia qualità di Sindaco e Legale rappresentante p.t. del **comune di Castel Viscardo, Tr.** (c.f. 81001330554), con sede in piazza IV Novembre n. 10, con la presente, DELEGO l'avv. Nicoletta Tradardi (c.f. TRDNLT72T57H501T), del Foro di Roma, a rappresentare e difendere il suddetto Comune nel giudizio avverso il Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 0000059 del 03.04.2015, pubblicato per estratto nella G.U. del 21.04.2015, e tutti gli atti connessi, presupposti, successivi e/o consequenziali, seppure non cognitivi, conferendo alla stessa ogni e più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di rinunciare agli atti, accettare rinunce, transigere, quietanzare, formulare istanze e motivi aggiunti e farsi sostituire in udienza. Agli stessi fini eleggo domicilio presso il Suo Studio sito in Roma, alla via Antonio Bertoloni nn. 44/46, cap 00197, con richiesta che tutte le comunicazioni di Segreteria siano inviate al numero di fax (06.8082008) e/o indirizzo Pec nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org del suindicato difensore. Sottoscrivo la presente anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in ordine al trattamento dei dati personali dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., l'autorizzazione al trattamento dei quali deve intendersi limitata a quanto necessario per lo svolgimento del mandato difensivo.

Comune di Castel Viscardo

Il Sindaco

Daniele Longaroni n.g.

Vera la firma

Autografa

Avv. Nicoletta Tradardi

Studio Legale Adv. Nicoletta Tradardi

Via Antonio Bertoloni, 44/46- 00197 - Roma

Tel. 06/80693185 - Fax 06/8082008

PEC nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org

Cod. fisc. TRD NLT 72T57 H501 T

P.IVA 06438061001

Procura alle liti ex art. 83 cpc su foglio separato materialmente congiunto

Io sottoscritto Giuseppe Germani nato ad Orvieto il 19.03.1964 (c.f. GRMGPP64C19G148T), nella mia qualità di Sindaco e Legale rappresentante p.t. del **comune di Orvieto**, Tr, (c.f. 81001510551), con sede alla via Garibaldi n. 8, con la presente, DELEGO l'avv. Nicoletta Tradardi (c.f. TRDNLT72T57H501T), del Foro di Roma, a rappresentare e difendere il suddetto Comune nel giudizio avverso il Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 0000059 del 03.04.2015, pubblicato per estratto nella G.U. del 21.04.2015, e tutti gli atti connessi, presupposti, successivi e/o consequenziali, seppure non cognitivi, conferendo alla stessa ogni e più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di rinunciare agli atti, accettare rinunce, transigere, quietanzare, formulare istanze e motivi aggiunti e farsi sostituire in udienza. Agli stessi fini eleggo domicilio presso il Suo Studio sito in Roma, alla via Antonio Bertoloni nn. 44/46, cap 00197, con richiesta che tutte le comunicazioni di Segreteria siano inviate al numero di fax (06.8082008) e/o indirizzo Pec nicolettatradardi@ordineavvocatiroma.org del suindicato difensore. Sottoscrivo la presente anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in ordine al trattamento dei dati personali dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., l'autorizzazione al trattamento dei quali deve intendersi limitata a quanto necessario per lo svolgimento del mandato difensivo.

Comune di Orvieto

Il Sindaco

Giuseppe Germani n.q.

è autentica
Vera la firma

Avv. Nicoletta Tradardi

Nicoletta Tradardi

Avvocato NICOLETTA
Via Antonio Serra 44-45
Tel. 0843883185
P.IVA 08438831001 - C.F.

TRA
446 - 00197
0843883185
C.F. TRD MLT

Avvocato NICOLETTA TP
Via Antonio Serra 44-45
Tel. 0843883185
P.IVA 08438831001 - C.F.

TRA
00197 Roma
0843883185
C.F. TRD MLT

Avvocato NICOLETTA
Via Antonio Serra 44-45
Tel. 0843883185
P.IVA 08438831001 - C.F.

TRA
446 - 00197
0843883185
C.F. TRD MLT

Relazione di Notificazione Postale**(legge 21 gennaio 1994 n. 53)**

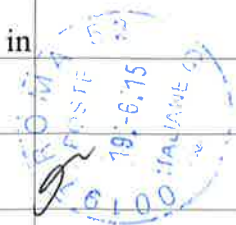
Io sottoscritto avv. **Nicoletta Tradardi**, del foro di Roma, con Studio in Roma, alla Via Antonio Bertoloni nn. 44-46, cap 00197, nella mia qualità di difensore del comune di Acquapendente ed altri, titolari dell'intestato ricorso, autorizzato ad avvalermi della facoltà di notifica postale con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 170/2007, not. del 08.02.2007, ho notificato il suesteso atto a:

1. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dell'On.le Ministro – Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, cap. 00186 Roma, ivi inviando similcopia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 765960030191 spedita in data e dall'Ufficio Postale di cui al pedissequo timbro N. reg. cron. 31/15

Avv. Nicoletta Tradardi



2. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona dell'On.le Ministro – Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, cap. 00186 Roma, ivi inviando similcopia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 765960030237 spedita in data e dall'Ufficio Postale di cui al pedissequo timbro N. reg. cron. 32/15



segue

Avv. Nicoletta Tradardi

Nicoletta Tradardi



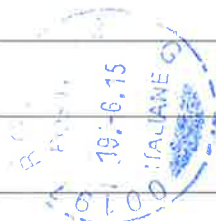
3. Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dell'On.le Ministro -

Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, cap. 00186 Roma, ivi inviando similcopia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 765960030259 spedita in data e dall'Ufficio Postale di cui al pedissequo timbro

N. reg. cron. 33/15

Avv. Nicoletta Tradardi

Nicoletta Tradardi



4. Regione Lazio, in persona dell'on.le Presidente e Legale rappresentante

p.t., domiciliato per la carica presso la sede della Regione, in Roma, alla via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, cap 00145 Roma, ivi inviando similcopia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 765960030214 spedita in data e dall'Ufficio Postale di cui al pedissequo timbro

N. reg. cron. 34/15

Avv. Nicoletta Tradardi

Nicoletta Tradardi



5. Regione Umbria, in persona dell'on.le Presidente e Legale rappresen-

tante p.t., domiciliato per la Carica presso la sede, al Corso Vannucci n. 96, 06121 Perugia, ivi inviando similcopia conforme all'originale a mezzo del ser-

segue

IA TRADARDI
44146 - 00197 Roma
08382583 - Fax 08382579
C.F. TRD NLT 72157 H5U1T

vizio postale con raccomandata A.R. n. 765960030203 spedita in data e
dall'Ufficio Postale di cui al pedissequo timbro

N. reg. cron. 35/15

Avv. Nicoletta Tradardi

Nicoletta Tradardi

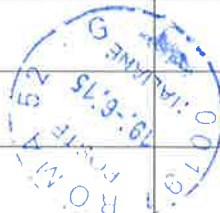


6. Itw & Lkw Geotermia Italia spa, in persona del Legale Rappresentante p.t., presso la sede legale, in Torino, Piazza dello Statuto n. 16, cap. 10122, ivi inviando similcopia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 765960030226 spedita in data e dall'Ufficio Postale di cui al pedissequo timbro

N. reg. cron. 36/15

Avv. Nicoletta Tradardi

Nicoletta Tradardi



IA TRADARDI
44146 - 00197 Roma
08382583 - Fax 08382579
C.F. TRD NLT 72157 H5U1T

IA TRADARDI
44146 - 00197 Roma
08382583 - Fax 08382579
C.F. TRD NLT 72157 H5U1T

N. Raccomandata

76596003025-9

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w8151e) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO VIA / PIAZZA C.A.P.
MITTENTE	MITTENTE VIA / PIAZZA C.A.P.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 55310 Sez. 03 Operaz. 98
 Causale: AG 19/06/2015 11:58
 Peso gr.: 145 Tariffa € 3.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: OR

Cod. Bollo 766089166704
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76596003023-7

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w8151e) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO VIA / PIAZZA C.A.P.
MITTENTE	MITTENTE VIA / PIAZZA C.A.P.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 55310 Sez. 03 Operaz. 99
 Causale: AG 19/06/2015 12:00
 Peso gr.: 146 Tariffa € 3.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: OR

Cod. Bollo 766089166704
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76596003019-1

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w8151e) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO VIA / PIAZZA C.A.P.
MITTENTE	MITTENTE VIA / PIAZZA C.A.P.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 55310 Sez. 03 Operaz. 100
 Causale: AG 19/06/2015 12:02
 Peso gr.: 146 Tariffa € 3.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: OR

Cod. Bollo 766089166715
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76596003021-4

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex w8151e) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA ROSA RAMONDI GARIBOLDI		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P. 00145 ROMA COMUNE PROV. 01		
MITTENTE	MITTENTE		
	Avvocato NICOLETTA TRADARDI		
	Via Antonio Bertoloni, 44/46 - 00197 Roma		
	Tel. 0680693185 - 0680692593 - Fax 068082008		
VIA / PIAZZA			N° CIV.
C.A.P. 06438061001 - C.F. TRD NLT 72T57 H501T			PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
☒ A.R.			

Fraz. 55310 Sez. 03 Operaz. 97
 Causale: AG 19/06/2015 11:57
 Peso gr.: 146 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo 766089366636
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76596003020-3

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex w8151e) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	CORSO VANNUCCI		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P. 05121 PERUGIA COMUNE PROV. PG		
MITTENTE	MITTENTE		
	Avvocato NICOLETTA TRADARDI		
	Via Antonio Bertoloni, 44/46 - 00197 Roma		
	Tel. 0680693185 - 0680692593 - Fax 068082008		
VIA / PIAZZA			N° CIV.
C.A.P. 06438061001 - C.F. TRD NLT 72T57 H501T			PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
☒ A.R.			

Fraz. 55310 Sez. 03 Operaz. 96
 Causale: AG 19/06/2015 11:55
 Peso gr.: 145 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo 766089366636
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76596003022-6

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex w8151e) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	PIAZZA OSUO STATUTO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P. 10122 TORINO COMUNE PROV. TO		
MITTENTE	MITTENTE		
	Avvocato NICOLETTA TRADARDI		
	Via Antonio Bertoloni, 44/46 - 00197 Roma		
	Tel. 0680693185 - 0680692593 - Fax 068082008		
VIA / PIAZZA			N° CIV.
C.A.P. 06438061001 - C.F. TRD NLT 72T57 H501T			PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
☒ A.R.			

Fraz. 55310 Sez. 03 Operaz. 95
 Causale: AG 19/06/2015 11:54
 Peso gr.: 146 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo 766089366636
 (accettazione manuale)

TASSE